CAMERA DEI DEPUTATI N. 3122

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZENNARO, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAPARVI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, TATEO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZOFFILI

Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica artistica e tradizionale

Presentata il 19 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'Italia è il Paese delle eccellenze, in particolare in materia culturale e artistica. Il « *made in Italy* » è da sempre sinonimo di qualità, non solo per l'esperienza e per la qualità dei prodotti utilizzati, ma anche per l'antica tradizione che accompagna ogni comparto produttivo.

Tra le molte tradizioni che caratterizzano la nostra penisola, la tradizione della ceramica viene spesso, ingiustamente e irragionevolmente, trascurata; l'obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, assicurare la tutela e la promozione della ceramica artistica e tradizionale, un settore rientrante nell'artigianato artistico e che, come tale, può essere considerato elemento fondante della nostra cultura. Gli artigiani, le botteghe e le medie e piccole imprese del settore hanno definito gli *standard* qualitativi della lavorazione dei prodotti, ricercati e imitati in tutto il mondo.

L'impresa « a valore artigiano » combina sostenibilità economica, sociale e ambientale. L'artigianato coniuga in sé diversi elementi costituiti dal cosiddetto « sapere artigiano »: il far bene le cose, la valorizzazione del sapere, del bello, dell'unico, della storia e della bottega; la valorizzazione della famiglia, intesa come elemento fondante di ogni società e, nel caso dell'artigianato, spesso anche dell'impresa stessa; la valorizzazione del territorio, intesa come utilizzo sapiente delle risorse naturali, sostenibilità ambientale, riuso, economia cir-

colare, comunità di uomini, di valori e di storia e, in sintesi, delle nostre radici. Tutti questi elementi si ritrovano anche in uno dei settori più prestigiosi dell'artigianato artistico e di qualità, quello della ceramica artistica e tradizionale. Nelle sue numerose declinazioni (maiolica, terracotta, porcellana eccetera), la produzione della ceramica artistica interessa moltissime zone dell'Italia, ognuna caratterizzata da una propria tradizione. Un sapere tecnico e un repertorio figurativo che molti abili maestri e imprese interpretano e innovano con l'estro di veri artisti. È noto, infatti, che tutte le regioni d'Italia presentano luoghi di eccellenza e tradizione ceramica. A titolo di esempio, si citano: in Abruzzo, Castelli (Teramo); in Calabria, Squillace (Catanzaro); in Campania, Ariano Irpino (Avellino), Capodimonte (Napoli), Cava de' Tirreni (Salerno), Cerreto Sannita e San Lorenzello (Benevento) e Vietri (Salerno); in Emilia-Romagna, Faenza (Ravenna); nel Lazio, Civita Castellana (Viterbo) e Viterbo; in Liguria, Albisola Superiore e Albissola Marina (Savona); in Lombardia, Laveno Mombello (Varese) e Lodi; nelle Marche, Ascoli Piceno, Pesaro (Pesaro e Urbino) e Urbania (Pesaro e Urbino); in Piemonte, Castellamonte (Torino) e Mondovì (Cuneo); in Puglia, Cutrofiano (Lecce), Grottaglie (Taranto) e Laterza (Taranto); in Sardegna, Assemini (Cagliari) e Oristano; in Sicilia, Burgio (Agrigento), Caltagirone (Caltanissetta), Santo Stefano di Camastra (Messina) e Sciacca (Agrigento); in Toscana, Borgo San Lorenzo (Firenze), Impruneta (Firenze), Montelupo Fiorentino (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze); in Umbria, Deruta (Perugia), Gualdo Tadino (Perugia), Gubbio (Perugia) e Orvieto (Terni); in Veneto, Bassano del Grappa (Vicenza), Este (Padova) e Nove (Vicenza).

La presente proposta di legge è finalizzata a tutelare e a promuovere la ceramica artistica e tradizionale, riconoscendo l'interesse nazionale, in quanto imprese ad alta specializzazione nella filiera del *made in Italy*, delle botteghe artigiane delle imprese di produzione ceramica con sede produttiva nei comuni di antica tradizione ceramica riconosciuti dal Consiglio nazionale ceramico, come previsto dagli articoli 1 e 2. L'articolo 3 istituisce la figura professionale del garzone di bottega, da attribuire ai lavoratori che prestano la propria attività nelle citate botteghe artigiane e imprese aventi sede produttiva nei comuni di antica tradizione ceramica, al fine di garantire un'alta professionalità e un'adeguata formazione.

Con l'articolo 4 è istituito un percorso culturale e turistico dei comuni di antica tradizione ceramica, denominato vie della ceramica italiana, da inserire nell'offerta culturale turistica nazionale del Ministero del turismo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di far conoscere i territori che ospitano questa antica e pregiata tradizione artigiana.

L'articolo 5 prevede un regime fiscale agevolato in favore delle imprese di cui all'articolo 2.

L'articolo 6 istituisce l'Ente ceramica italiana, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione del settore.

L'articolo 7, infine, prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica artistica e tradizionale, riconoscendo l'interesse nazionale delle botteghe artigiane e delle imprese di produzione ceramica, valorizzando gli operatori del settore e prevedendo adeguate forme di agevolazione fiscale.

Art. 2.

(Riconoscimento dell'interesse nazionale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, sono riconosciute di interesse nazionale, in quanto imprese ad alta specializzazione nella filiera del *Made in Italy*, le botteghe artigiane e le imprese, in forma individuale o collettiva, aventi sede produttiva nei comuni di antica tradizione ceramica riconosciuti dal Consiglio nazionale ceramico, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.

Art. 3.

(Istituzione della figura professionale del garzone di bottega)

1. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo nel settore della ceramica artistica e tradizionale, garantendo un'alta formazione professionale, è istituita la figura professionale del « garzone di bottega ».

2. Possono essere riconosciuti « garzoni di bottega », ai sensi del comma 1 del presente articolo, coloro che, in possesso di un titolo di studio rilasciato da un liceo artistico o da un Istituto d'arte, hanno intrapreso un percorso di apprendistato professionalizzante ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, presso una o più imprese di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

(Vie della ceramica italiana)

1. È istituito un percorso culturale e turistico dei comuni di antica tradizione ceramica riconosciuti dal Consiglio nazionale ceramico, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188, da inserire nell'offerta culturale turistica nazionale del Ministero del turismo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « vie della ceramica italiana ».

2. Con decreto del Ministro del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'inserimento delle vie della ceramica italiana nell'offerta culturale turistica nazionale di cui al comma 1.

Art. 5.

(Regime fiscale agevolato)

1. Le imprese di cui all'articolo 2, in via sperimentale per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiano della defiscalizzazione degli oneri sociali relativi al personale dipendente assunto e di nuova assunzione.

Art. 6.

(Istituzione dell'Ente ceramica italiana)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di assicurare il coordinamento, l'integrazione e la semplificazione degli interventi previsti dalla presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'Ente ceramica italiana, avente le seguenti funzioni:

a) razionalizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese di cui all'articolo 2;

b) riorganizzare e unificare le iniziative per il sostegno, la difesa e lo sviluppo del settore della ceramica artistica e tradizionale;

c) favorire la stipulazione di protocolli d'intesa tra gli enti locali e territoriali e le associazioni del settore della ceramica artistica e tradizionale;

d) monitorare la gestione delle risorse economiche a disposizione perseguendo princìpi di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

2. L'Ente ceramica italiana è istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ente ceramica italiana è composto da rappresentanti delle imprese di cui all'articolo 2 iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che costituiscono la maggioranza dei componenti, e da rappresentanti degli enti locali e territoriali.

4. L'incarico dei componenti dell'Ente ceramica italiana ha una durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Ai componenti dell'Ente ceramica italiana non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, comunque denominati, né rimborsi di spese.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 28.750.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

18PDL0146800